

DIRITTI E DOVERI DI CITTADINANZA: PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITA'

Lezioni della Scuola di Cittadinanza
Torino-Cuneo 2023

A CURA DI
LUCA IMARISIO
FEDERICA PASQUINI
GIORGIO SOBRINO



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

**DIRITTI E DOVERI DI CITTADINANZA:
PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ**

A CURA DI

**LUCA IMARISIO
FEDERICA PASQUINI
GIORGIO SOBRINO**

*Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2023
Torino-Cuneo*

NOTICE OF COPYRIGHT

Diritti e doveri di cittadinanza: prospettive di sostenibilità edited by Luca Imarisio, Federica Pasquini, Giorgio Sobrino is licensed under [CC BY-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).



IN COPERTINA: FOTOGRAFIA TRATTA DA GETTY IMAGES

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | UNIVERSITY OF TURIN

Collane@UniTO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

A CURA DI | EDITED BY

Luca Imarisio – Federica Pasquini – Giorgio Sobrino

Luglio 2024, Torino | Università degli Studi di Torino

ISBN 9788875903190

INDICE

Introduzione al volumeii

Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2023

Primo incontro

La globalizzazione, la guerra e le logiche del mercato: un profilo critico,
di Rosario Ferrara.....1

Globalizzazione e ambiente: una mappa dei problemi, di Valentina
Cavanna.....14

Secondo incontro

Chi decide in Europa? Attori, procedure e responsabilità nei processi
decisionali dell'Unione europea (parte I), di Alberto
Miglio.....24

Chi decide in Europa? Attori, procedure e responsabilità nei processi
decisionali dell'Unione europea (parte II), di Virginia
Passalacqua.....41

Terzo incontro

La guerra in Ucraina e il diritto internazionale: diritti umani e crimini
internazionali al vaglio della Corte penale internazionale, di Gustavo
Minervini.....56

Quarto incontro

La tutela penale dell'ambiente, di Davide Bianchi e Anna Costantini.....80

Quinto incontro

I trattamenti sanitari obbligatori tra teoria e pratiche. Nuovi confini (e vecchi problemi) delle cure coattive, di Michele Miravalle.....121

Trattamenti sanitari involontari: questioni aperte e prospettive di ricerca, di Carolina Di Luciano.....129

Cura e fragilità nell'Italia contemporanea, di Patrizia Macchia.....145

Sesto incontro

Per una Costituzione della Terra?, di Francesco Pallante.....161

Settimo incontro

Sostenibilità democratica, di Anna Mastromarino.....179

Democrazie senza elezioni, elezioni senza democrazia: la sostenibilità del modello della democrazia liberale rappresentativa, di Luca Imarisio.....188

Il rapporto tra decisione politica e giurisdizionale in ordine alle questioni della sostenibilità, di Giorgio Sobrino.....203

Ottavo incontro

Sostenibilità e <i>diversity</i> . Il nuovo volto delle imprese, di Mia Callegari.....	239
La certificazione di genere: una rivoluzione silenziosa?, di Giulia Proietti.....	263
Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile, di Vincenzo Cangemi.....	268

Nono incontro

Politiche tributarie, economiche e di bilancio e sostenibilità intergenerazionale, di Stefania Gianoncelli e Giovanni Boggero.....	278
--	-----

Decimo incontro

Convinzioni etico-religiose e scelte alimentari, di Maria Chiara Ruscazio e Monia Ciravegna.....	309
Gli autori.....	355

La tutela penale dell'ambiente*

di Davide Bianchi

Ricercatore di Diritto penale

Università degli Studi di Torino

e Anna Costantini

Ricercatrice di Diritto penale

Università degli Studi di Torino

1. Premessa sull'oggetto: Diritto penale e Ambiente

Il presente contributo tenterà di fornire una panoramica - necessariamente fugace ma sperabilmente fruibile - su di un tema di grande attualità e di rilevante interesse sociale: il diritto penale dell'ambiente.

Si può partire concentrando sui due poli dell'oggetto del contributo: banalmente, diritto penale, da un lato, e ambiente, dall'altro. Queste sono anzitutto locuzioni, termini molto evocativi. Quando si parla del "penale", quando si dice "si va nel penale", "un processo penale", "una

* Il lavoro è frutto del confronto e della collaborazione dei due scriventi ma i paragrafi 1, 2, 3, 4, 4.1, 5.1 e 6 sono stati redatti da Davide Bianchi e i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 5 sono stati redatti da Anna Costantini.

condanna penale”, si ha la consapevolezza di entrare in un campo d’esperienza sociale ed esistenziale particolare, non comune, caratterizzato da rigore, solennità ma anche suscitante inquietudini. Quanto all’ambiente, è a tutti evidente la sua centralità, la sua fragilità, il suo strettissimo legame con la stessa sopravvivenza della specie umana: non occorrono grandi spiegazioni per acclarare l’estrema significatività e pregnanza della sostenibilità ambientale delle attività socio-economiche, dell’ecologia, del cambiamento climatico. Quindi diritto penale e ambiente.

2. Il Diritto penale (e il principio di offensività)

Pare opportuno cominciare da una – pur sintetica - introduzione su cosa è il “penale”.

Per approssimarci a questo polo del nostro tema, si può guardare anzitutto a come si vestono gli avvocati ed i giudici, si può partire da questa immagine. Ebbene, nel giudizio penale, sia i magistrati d’accusa che quelli giudicanti sia gli avvocati della difesa che quelli della parte civile si mettono la toga, toga pesante nera, con cordoni e fiocchi dorati o argentati a seconda del ruolo e del “prestigio” di chi la indossa. Queste toghe servono per *celebrare* il processo penale, sono componente essenziale delle sue formalità quasi liturgiche. E perché queste forme solenni?

Perché il diritto penale, ha una sua assoluta peculiarità all’interno dell’ordinamento giuridico. Il diritto penale è lo *ius terribile*. Non solo perché, come diceva il grande giurista austriaco Von Liszt, è tutela dei beni giuridici attraverso la lesione dei beni giuridici, ma anche perché questi beni giuridici in gioco, quelli cioè protetti dal diritto penale e quelli lesionati tramite l’applicazione del diritto penale, sono beni fondamentali, non secondari, non marginali, sono beni di primaria importanza per l’individuo e per la società. Ecco perché, allora, i

processi penali si *celebrano* e, tutt'oggi, hanno ancora questa aura di sacralità.

Sono dunque in gioco beni fondamentali, interessi fondamentali, anzitutto e senz'ombra di dubbio quelli lesi dal diritto penale. Il diritto penale si caratterizza infatti per la pena: c'è un illecito penale, quindi un reato, quando è prevista una sanzione penale, cioè una pena. Se un comando o un divieto giuridico, ossia posto dall'ordinamento, sono presidiati da una sanzione penale, ecco allora che si può parlare di diritto penale. Quindi la pena è proprio ciò che caratterizza il diritto penale; e in cosa consiste la pena, la nostra pena moderna, di oggi, mentre si scrivono queste pagine? La pena principale, prevista per la stragrande maggioranza dei reati, consiste nella *privazione della libertà personale*. Ecco qua il primo bene fondamentale in gioco, leso dal diritto penale: la libertà personale, libertà costituzionalmente garantita, che l'art. 13 della nostra Carta costituzionale repubblicana dichiara «inviolabile»; diritto inviolabile dell'uomo, della persona è quello che viene necessariamente leso dalla pena detentiva. Ecco perché si continua ad usare l'espressione *ius terribile* per designare il diritto penale; perché è il dispiegamento delle sanzioni più lesive, più gravi che l'ordinamento può mettere in campo, non c'è una sanzione peggiore, maggiormente afflittiva, maggiormente lesiva appunto dei diritti della persona. Diritto penale, la sanzione massima, lo *ius terribile*.

E con la libertà personale viene lesa anche la dignità sociale della persona, altro diritto costituzionale di primario rilievo: come statuisce l'art. 3 Cost., «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [...] senza distinzione di [...] condizioni personali e sociali». Il diritto penale invece marca una differenziazione sociale: il condannato in misura maggiore o minore è posto ai margini della società. Quando vi è l'effettiva incarcerazione tale marginalizzazione è autoevidente, tangibile, materiale: il carcere è di per sé concepito, e funziona, quale luogo di esclusione sociale, ha la funzione non solo di infliggere un patimento al reo ma anche di isolarlo dalla società. Ma anche quando,

grazie ad una delle misure *lato sensu* "alternative" previste dall'ordinamento, si riesce ad evitare l'ingresso fisico nell'istituto penitenziario, la condanna penale è un macigno che rompe legami, travolge la reputazione del condannato e gli preclude percorsi lavorativi. Ricevere una condanna penale o venire multati per un divieto di sosta non comporta lo stesso stigma sociale. Ecco allora che un'altra qualificazione caratteristica distintiva del diritto penale, oltre alla privazione della libertà personale, è appunto la *stigmatizzazione sociale*.

La gravità di forme del processo penale, dunque, è richiesta dalla estrema lesività del diritto penale. Risulta allora utile ricordare un grande giurista italiano, Franco Bricola, il quale, proprio riflettendo sui beni, sugli interessi fondamentali incisi dalla pena, pensò che un'analogia equivalente caratura, importanza, peso dovessero avere i beni, gli interessi viceversa tutelati dal diritto penale.

Se il diritto penale implica la lesione di un bene che secondo la Costituzione è addirittura inviolabile, cioè la libertà personale, allora, seguendo il ragionamento di Bricola, il diritto penale non può essere posto a protezione di qualsivoglia interesse che il legislatore di turno ritenga meritevole ma, al contrario, potrà tutelare solo interessi comparabili con la libertà personale, ossia dotati di rilevanza a livello costituzionale (teoria dei beni costituzionalmente rilevanti). Ed eccoci tornati alla definizione iniziale: diritto penale come tutela di beni giuridici attraverso la lesione di beni giuridici; come visto, si dovrebbe trattare di beni fondamentali su entrambi i "versanti".

Qui emerge un primo problema. Infatti, come detto, necessariamente la pena intacca beni fondamentali dell'individuo, libertà personale e dignità sociale. Non è però sempre vero che il diritto penale tutela altresì beni fondamentali, non è così per come è configurato l'ordinamento vigente (lo *ius positum*): è agevole riscontrare l'impiego dello strumento del diritto penale per la tutela di interessi che non solo

non sono richiamati nella Carta fondamentale, nella Costituzione ma che francamente non sono neanche vagamente comparabili con la libertà personale.

Si può dire che il nostro sistema penale è segnato da dinamiche distorsive, cioè da una tensione, che si registra rispetto a numerose incriminazioni, dovuta a questa sperequazione, a questa sproporzione tra quello che si lede e quello che si protegge tramite il diritto penale; è in gioco qui una frizione, una tensione con il cosiddetto *principio di offensività*. Il principio di offensività alla fine vuol dire questo, richiede una proporzione tra l'oggetto della tutela penale e la sanzione penale. Il rilievo primario dei diritti su cui incide la sanzione penale impone, in primo luogo, una significatività, una pregnanza, una tangibilità, una effettiva rilevanza sociale degli interessi tutelati mediante la pena, questo è il portato fondamentale importantissimo del principio di offensività. Poiché la pena è una sanzione devastante può essere posta a tutela solo di beni significativi e questa è una logica a cui non si può derogare, se si vuol restare aderenti ai dettami costituzionali. Se però si guarda in maniera disincantata al sistema penale vigente, si può dire che spesso questa logica non è rispettata.

È peraltro opportuno precisare che il principio di offensività presenta due dimensioni. Guardando alla prima, il principio di offensività costituisce un criterio di selezione dei beni giuridici, ossia, come detto, il diritto penale non può essere posto a presidio di qualsivoglia interesse, ma soltanto di interessi rilevanti, molto significativi, che riflettono valori diffusamente radicati nella società e diffusamente percepiti come essenziali alla conservazione della società stessa. Gli interessi che vengono dotati di protezione giuridico-penale non possono essere interessi "di parte", foss'anche quella maggioritaria, ma devono essere interessi intrecciati alle fondamenta del consorzio civile, per questo devono avere un aggancio almeno indiretto con la Carta costituzionale, che è il *pactum* fondativo della comunità nazionale.

Passando alla seconda dimensione del principio di offensività, bisogna sottolineare che questo vincola il legislatore penale non solo nella scelta degli oggetti di tutela ma anche nel modo in cui tutelarli. Questo non significa solo che dev'esservi proporzione tra disvalore del fatto criminoso (offesa all'oggetto di tutela) e sanzione, ma anche che le fattispecie, le norme incriminatrici devono essere costruite in una certa maniera: non basta che siano poste a protezione di un bene "importante", devono anche essere costruite in maniera tale da selezionare solo le modalità d'aggressione a quel bene più gravi, più rilevanti. Di per sé il diritto penale non appresta una tutela a 360°, come invece l'illecito risarcitorio civile, c'è un danno ingiusto e va pagato il risarcimento; il diritto penale non funziona così, non è certo sufficiente un qualsiasi danno ingiusto per infliggere una pena carceraria. Vi dev'essere un'offesa in termini penalistici, qualificata da determinate modalità aggressive che la rendono intollerabile e che appunto richiedono l'impiego di quella sanzione tremenda che è la sanzione penale.

Ecco allora che per essere davvero conformi al principio di offensività i reati dovrebbero assumere in realtà solo due forme, dovrebbero cioè esprimere solo due modalità di offesa: la lesione del bene giuridico tutelato oppure la sua concreta messa in pericolo. Le fattispecie rispondenti alla prima forma prendono il nome di "reati di lesione" (o "di danno") e prevedono la distruzione o il deterioramento, comunque un pregiudizio effettivo tangibile, del bene giuridico: ad es. il delitto di lesioni personali consiste nel fatto di «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente» (art. 582 c.p.); qui v'è la compromissione dello stato di salute e certamente questo è un reato che risulta conforme al principio di offensività. Altra forma d'incriminazione consentita, che appunto risponde al canone dell'offensività, è quella del pericolo concreto: vuol dire che si può incriminare una condotta, cioè renderla sanzionabile tramite pena, solo se questa condotta, ancorché non concretamente

lesiva, sia però pericolosa. Che vuol dire pericolosa? Pericolosa vuol dire che quella condotta comporta una probabilità di danno effettiva, concreta, non meramente congetturale, non totalmente ipotetica. Un esempio chiaro è dato dalla fattispecie di tentativo di lesione personale (combinato disposto degli artt. 56 e 582 c.p.): se io provo a tirare un bel cazzottone al mio odiato vicino ma questo è più abile di me e si scansa, io non ho prodotto nessun danno, la lesione non si è consumata, ma io ho posto in pericolo la sua integrità fisica e questo integra un reato certamente perseguibile e perfettamente conforme al principio di offensività.

Si noti, infine, che se la legislazione penale si pone in contrasto col principio d'offensività, rischia di prendere una china pericolosissima: laddove lo strumento giuridico-penale non tutela nulla di concreto, assume un'esclusiva funzione "simbolica", nel senso che non è posto a tutela di beni giuridici "afferrabili" ma funge da "megafono" della maggioranza politica, che lo sfrutta per mandare messaggi di (falsa) rassicurazione alla popolazione di fronte a crisi che si è incapaci di risolvere sul piano socio-culturale e politico od anche per propagandare certi valori etico-culturali "di parte" nel tentativo d'imporli a tutta la cittadinanza.

3. L'Ambiente quale bene penalmente tutelato

Restringendo lo sguardo sul diritto penale ambientale, occorre anzitutto chiedersi se il sopra tratteggiato principio costituzionale di offensività è rispettato o meno in questo settore.

Svelando subito le carte, si può dire che la materia ambientale rappresenta uno dei luoghi di tensione tra norme penali e Costituzione.

Non però sotto il primo profilo del principio d'offensività, quello attinente alla selezione dei beni tutelabili mediante lo strumento giuridico-penale. È infatti indiscutibile che l'ambiente sia un bene

meritevole di tutela penale, su questo non c'è dubbio: si tratta di un bene di enorme valore, che corrisponde ad un diffusissimo sentire sociale ed è strettamente connesso a interessi vitali della persona umana. La salute umana dipende dalla salubrità dell'ambiente, quindi è impensabile che l'ambiente non abbia un valore anche guardando alla prospettiva e allo spirito personalista della Costituzione. Inoltre, dev'essere evidenziato che dal 2022 il bene ambiente è stato espressamente "costituzionalizzato" (l. cost. n. 1/2022): il nuovo art. 9 Cost., al terzo comma, recita: la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Peraltro, ben prima di questa riforma costituzionale la giurisprudenza costituzionale e la dottrina avevano enucleato la rilevanza costituzionale dell'ambiente, riconoscendo lo stretto legame tra questo ed altri beni già espressamente previsti in Costituzione, come il paesaggio e appunto la salute individuale e collettiva.

È certo dunque che l'ambiente sia un bene costituzionalmente rilevante e che la sua tutela penale sia pienamente legittima.

La tensione col principio d'offensività affiora invece volgendo lo sguardo alla sua seconda dimensione, quella concernente la selezione delle modalità di tutela, ossia la configurazione della fattispecie incriminatrice. Acquisito che il diritto penale ambientale rispetta il principio di offensività nel suo primo aspetto, cioè come criterio di selezione dei beni giuridici oggetto di protezione penale, occorre rispondere alla seguente domanda: le fattispecie penali forgiate dal legislatore per tutelare l'ambiente risultano conformi al canone dell'offensività, intesa come selezione delle sole modalità d'offesa corrispondenti agli schemi del reato di lesione o del reato di pericolo concreto? Stavolta, la risposta è sicuramente negativa. La gran parte delle fattispecie criminose del settore ambientale certamente non sono reati di danno né sono riportabili allo schema del reato di pericolo concreto. Sono pertanto incostituzionali? Rispetto a molte fattispecie

criminose vi sono dubbi consistenti; tuttavia, come vedremo, ci sono dei meccanismi di recupero di una certa proporzionalità e di un certo equilibrio del sistema, che tutto sommato evitano che entri in diretta collisione coi principi costituzionali.

Prima di vedere come è strutturato questo (sotto)sistema del diritto penale ambientale, conviene soffermarsi brevemente sulla nozione di ambiente, che non è univoca nemmeno sul piano giuridico. Semplificando, si può dire che ci sono almeno quattro concezioni di ambiente in senso giuridico, a due a due sono coppie oppostive, però tra di loro poi si possono anche combinare.

Innanzitutto, è possibile intendere l'ambiente o in senso lato o in senso stretto. In senso stretto vuol dire circoscritto agli interessi sicuramente ambientali, sulla cui pertinenza al bene ambiente non c'è controversia. Si fa riferimento alle matrici ambientali fondamentali: acqua, suolo, aria; oltre a quello che è considerabile ecosistema: l'interazione tra le matrici ambientali, risorse di per sé abiotiche, e le risorse biotiche, flora e fauna. Quindi, se una fattispecie criminosa è posta a tutela di una delle matrici ambientali, ad es. lo scarico di acque reflue industriali in un corpo idrico (mare, fiume, lago), sarà certamente posta a tutela dell'ambiente. Esiste però anche una nozione (molto) lata di ambiente, estesa anche ai beni paesaggistici, ai beni culturali, al governo del territorio, la quale porta a ricomprendere tra i reati ambientali anche le fattispecie criminose in materia edilizia e urbanistica ed anche quelle a tutela del patrimonio storico-artistico.

Più interessante l'altra coppia oppositiva, cioè quella tra nozione antropocentrica e nozione ecocentrica. Secondo la concezione antropocentrica, si protegge l'ambiente non in quanto tale ma in quanto strumentale al benessere ed alla salute umani. Questo, chiaramente, ha una rilevanza anche nel riconoscimento della forma di tutela, cioè della modalità offensiva espressa nella fattispecie di reato: se si adotta quest'ottica antropocentrica, il bene di tutela finale "si

allontana”, perché nel mezzo sta l’ambiente, visto come strumentale ai bisogni dell’uomo; in altri termini, si tutela l’ambiente per tutelare l’uomo, cosicché le fattispecie poste a protezione dell’ambiente risultano solo indirettamente (se non astrattamente) offensive, non tutelando in via diretta il “vero” bene giuridico (gli interesse umani). Mentre se si adotta una concezione ecocentrica, si tutela l’ambiente in quanto tale, cioè l’acqua, l’aria, la terra, la flora e la fauna di per sé considerate a prescindere dall’utilità che esse hanno per l’uomo. Nella disposizione costituzionale sopra citata (art. 9.3 Cost.) affiorano un po’ tutte e due le prospettive: quando il Costituente si riferisce alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, sta esprimendo un’ottica ecocentrica. Quando invece proietta la tutela sulle future generazioni, è evidente che recupera un’ottica antropocentrica. L’art. 2 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) è invece incentrato su una concezione eminentemente antropocentrica: nel delineare le «finalità» del Testo Unico (si tratta quindi di norma di principio), stabilisce che «Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali». Ma, sia nelle fattispecie incriminatrici sia in altri settori dell’ordinamento, come anche a livello di norme e principi eurounitari (derivanti dal diritto dell’Unione Europea), emerge una prospettiva invece ecocentrica. E questo, come detto, ha una rilevanza anche rispetto alla valutazione della offensività delle fattispecie incriminatrici, perché se si assume un’ottica ecocentrica vuol dire che l’interesse tutelato, cioè l’oggetto di tutela, è “esaurito” nell’ambiente in quanto tale, quindi risulta anche più “agevole” ravvisare una condotta aggressiva che sia effettivamente connotata da offensività. Se, invece, tutte le volte si dovesse valutare la strumentalità della tutela dell’ambiente rispetto alla tutela della salute umana, sarebbe anche più difficile ravvisare l’effettiva offensività di una determinata condotta aggressiva dell’ambiente.

4. Il “sistema” dei reati ambientali

Per avere contezza di quali sono i reati ambientali previsti dall'ordinamento italiano, è necessario andare a consultare i testi di legge. Questo perché la materia penale è retta dal principio di legalità: le norme incriminatrici devono essere previste dalla legge, non possono essere inventate dai giudici, non possono essere emanate dal governo, devono essere previste dalla legge, quindi o dalla legge parlamentare oppure da un atto del governo avente forza di legge, che però incontra sempre un controllo parlamentare: decreto-legge e decreto legislativo (il decreto-legge necessita della conversione in legge entro 60 giorni, il decreto legislativo presuppone una legge-delega).

Quali sono queste fonti legislative del diritto penale ambientale? Le principali fonti del diritto penale ambientale sono: il già citato Testo Unico dell'Ambiente, decreto legislativo n. 152/2006, e il Codice penale, in particolare il titolo VI *bis*, che è stato introdotto con la legge n. 68/2015. Poi ci sono altri testi significativi, però sicuramente non di pari rilevanza, come il decreto legislativo n. 202/2007, inerente il contrasto dell'inquinamento marittimo da parte delle navi, e la normativa in tema di discariche, ossia il decreto legislativo n. 36/2003. Andrebbe aggiunto il decreto legislativo n. 231/2001, che può essere sinteticamente definito come il microcodice della responsabilità da reato degli enti collettivi: oltre alla responsabilità penale degli uomini, esiste una responsabilità punitiva anche dei non uomini, delle persone giuridiche, delle organizzazioni. Ci sono infatti diverse fattispecie di reato, comprese molte in materia ambientale, che comportano la responsabilità punitiva delle imprese (ma anche di enti senza scopo di lucro non pubblici) nel cui interesse vengono commesse, il che vuol dire sanzioni patrimoniali (sanzione pecuniaria e confisca) e, nei casi più gravi, sanzioni interdittive dell'attività dell'ente. È certamente opportuno che questa “innovativa” forma di responsabilità punitiva sia stata prevista anche per i reati ambientali, poiché la stragrande maggioranza dei processi penali che hanno ad oggetto tali reati

riguardano ipotesi di c.d. criminalità d'impresa, dove il vero protagonista dell'illecito è l'ente collettivo nel cui seno e nel cui interesse viene perpetrato l'illecito.

Tornando ai testi di legge "per gli uomini" (che però appunto possono innescare anche una responsabilità dell'ente coinvolto), si può sin d'ora notare che, in realtà, il Codice penale non convoglia la totalità delle fattispecie di reato ambientale nel nuovo titolo VI *bis*, poiché ci sono fattispecie tradizionali, come il disastro innominato (artt. 434 e 449 c.p.) o il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), che possono rilevare anche in ambito ambientale; le fattispecie codicistiche rilevanti saranno trattate specificamente al par. 4.2.

4.1 I reati basati sulle logiche precauzionali

Ora è opportuno concentrarsi sul Testo Unico Ambientale, che in qualche modo rappresenta la "prima linea di difesa" dall'illecito ambientale, iniziando con l'illustrazione dell'art. 3 *ter*: «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale [qui si può apprezzare la nozione allargata di ambiente] deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati [tant'è vero che esiste anche la responsabilità da reato ambientale dell'ente privato e pubblico economico] e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private [cioè da tutti i cittadini], mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"». Questa disposizione, che stabilisce un dovere generalizzato (la tutela ambientale è responsabilità di ciascuno di noi), ha sicuramente una rilevanza assiologica, stabilendo un principio importante; tuttavia va anche sottolineato il fatto che non ha una immediata ricaduta in ambito penale. Lasciando da parte la complessa tematica della responsabilità penale omissiva, soffermiamoci sulla locuzione «una adeguata azione che sia informata

a[1] principio della precauzione». Il principio di precauzione è anche un principio euro-unitario, è un principio fondamentale. Principio di precauzione vuol dire che laddove vi sia una potenzialità di danno, in questo caso ambientale, una possibilità di danno all'ambiente non esclusa dalla scienza ma anzi indiziata da indagini scientifiche, da studi scientifici, vi è un obbligo di astensione: quella condotta che la scienza riconosce come potenzialmente dannosa non deve essere tenuta. Siamo in un'ottica appunto cautelativa, bisogna fermarsi "prima di far danni", anche se non è scientificamente certo, acclarato, condiviso che quella condotta sia effettivamente dannosa e che costituisca un pericolo. In altre parole, data la delicatezza e l'estrema importanza del bene ambiente, il principio di precauzione esige di astenersi da condotte che la scienza "sospetta" esser pericolose, ossia capaci di attivare una catena causale che porterà ad un danno ambientale, anche se tale "sospetto" attende ancora conferme sul piano scientifico e v'è incertezza sul quando e sul come si potrebbe produrre l'evento dannoso temuto.

Il principio di precauzione, pertanto, supera di molto i confini tracciati dal principio d'offensività: quando è in gioco l'ambiente non si può attendere il danno e nemmeno il pericolo concreto, bisogna giocare d'anticipo. Questo ci dice il legislatore, questo ci dicono il testo unico ambientale e il diritto euro-unitario: non si può attendere una condotta concretamente pericolosa e tantomeno una condotta effettivamente lesiva; l'ordinamento deve allestire dei meccanismi fortemente "anticipatori". È sufficiente un indizio, una potenzialità di danno non esclusa dalla scienza, non puramente congetturale, non puramente derivante da una preoccupazione socialmente diffusa, bensì ricavata da dati scientifici (seppur non "conclusivi"), anche se non si sa quando il danno si produrrà e non si sa come si produrrà (cioè è ignota la catena causale, il concatenarsi dei fattori che potrebbero portare al danno) e non si è neanche totalmente certi del fatto che il danno si produrrà. Se c'è questo indizio di danno, questa potenzialità lesiva illuminata - pur

non pienamente – dalla scienza, bisogna fermarsi. Quello scarico in acqua non si fa, quella sostanza non si produce, quel limite di emissione in atmosfera non si supera. Questa logica sta alla base non solo dei meccanismi di controllo di carattere amministrativo ma anche di moltissime delle fattispecie criminose (penali, sanzionate con pena) presenti all'interno del testo unico ambientale: come cennato, queste non sono fattispecie di pericolo concreto e tantomeno di danno, sono fattispecie basate su una logica precauzionale e come tali in forte tensione col principio di offensività.

Conviene precisare che, invero, ci sono due diverse logiche precauzionali: una in senso stretto e una in senso un po' più grossolano. Quella in senso stretto è quella di cui si è parlato finora: c'è ancora uno stato di incertezza scientifica, di ignoranza, le conoscenze umane sono arrivate fino ad un certo punto, si ipotizza che quella sostanza, che quell'attività, che quella emissione possa essere pericolosa ma non ne siamo certi, non si sa quando e come si produrrà il danno; tale ipotesi è scientificamente fondata ma i dati non sono conclusivi, la ricostruzione che ne discende non è condivisa, non è esaustiva.

Secondo l'altra accezione, la logica precauzionale non si lega tanto alla parzialità e precarietà della ricostruzione scientifica, all'*insufficienza nomologica*, per utilizzare termini altisonanti, ma piuttosto ad una *ignoranza empirica*, si applica cioè rispetto a tutta una serie di comportamenti che, se si compissero accertamenti più approfonditi, si potrebbe anche sapere se sono pericolosi o meno, ma che, per offrire una tutela più ampia e semplificata (anche per evitare, insomma, controlli incessanti e per riuscire a reprimere e soprattutto prevenire la maggioranza delle condotte potenzialmente lesive), si vanno a sanzionare *a priori*. In base a questa seconda logica precauzionale, si sanziona senza aspettare di accertare la reale pericolosità di certe condotte, sulla scorta dell'esperienza, di massime esperienziali che ci dicono che *solitamente* le condotte che presentano certi connotati possono essere rischiose per il bene tutelato, nel nostro caso l'ambiente.

Quindi, in realtà, non mancherebbero gli strumenti conoscitivi per verificare se la singola condotta è effettivamente pericolosa per l'ambiente, ma al legislatore che segua tale logica precauzionale non interessa; si sanziona per la riconducibilità della condotta concreta ad una certa "classe" di condotte che con una certa frequenza sfociano in offese effettive. Per semplificare il controllo e per allargare la tutela si dice: se un certo tipo di condotta di solito comporta dei rischi per l'ambiente, allora si vietano e si sanzionano tutti i comportamenti inquadrabili in quel tipo, senza stare a distinguere i comportamenti concretamente offensivi da quelli innocui.

Son due logiche che grossomodo si possono dire entrambe precauzionali, una in senso stretto ed una in senso molto più lato; entrambe, evidentemente, sono in tensione con il principio di offensività, perché in entrambi i casi si punisce a prescindere non solo da un danno ma anche da un pericolo concreto.

Come esempio del primo tipo di tutela precauzionale si può vedere l'art. 279, comma 2, T.U.A. (d.lgs. n. 152/2006): «Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro». Al di là del fatto che non sempre è facile capire quali sono questi limiti di emissione, è certo che lo sfioramento di questi limiti comporta *di per sé* la sanzione penale: arresto fino ad un anno o ammenda fino a diecimila euro¹. Questa fattispecie esprime il principio

¹ Il fatto che in alternativa alla pena detentiva (arresto) sia prevista una pena pecuniaria (ammenda) non tragga in inganno sulla natura penale dell'illecito: a differenza che per le sanzioni pecuniarie amministrative, qui è sempre a rischio la libertà personale; se il soggetto condannato alla pena pecuniaria non paga, scattano - quali "pene di conversione" - sanzioni incisive della libertà personale, come la semilibertà e la detenzione domiciliare.

di precauzione perché i valori limite alle emissioni in atmosfera sono limiti cautelativi, servono per fare quel gioco di anticipo che abbiamo visto prima perché sono calcolati su delle soglie che sono molto più basse di quelle superate le quali si registrano effetti tangibili sulla salute umana o di compromissione della matrice ambientale. Il limite è cautelativo proprio perché è talmente basso da prevenire qualsiasi rischio non solo per la salute umana ma anche per l'ambiente in quanto tale. Si teme che emissioni che superino determinate soglie, se seriali, se cumulative, alla lunga possano produrre effetti negativi sull'ambiente; ciò non significa certo che ogni singolo sfioramento del limite soglia comporti un qualche pericolo reale per l'ambiente. Ciononostante, per evitare che il combinarsi di una molteplicità di emissioni incontrollate - nell'ambito di una (ipotetica) dinamica più vasta - vada a creare un serio rischio, si sanziona penalmente ogni superamento dei valori limite, di per sé inoffensivo ma potenzialmente pericoloso se combinato ad un certo numero di emissioni sopra soglia.

Invece, un esempio di logica precauzionale del secondo tipo è dato dall'art. 256 T.U.A., che è la norma penale chiave in tema di gestione dei rifiuti: «Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione [...] è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi». Qui viene sanzionata penalmente la gestione di rifiuti anche non pericolosi semplicemente perché svolta in assenza di un titolo abilitativo formale. Ad es. per l'attività di intermediazione di rifiuti occorre - per legge - l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali: chi, essendo sprovvisto di questa iscrizione, mette in contatto il produttore del rifiuto e lo smaltitore del rifiuto, ponendosi come intermediario, è perciò stesso punito; anche se

il rifiuto non è pericoloso (come previsto alla lett. a dell'art. 256 T.U.A.) e anche se, per caso, lo smaltitore fosse uno smaltitore perfettamente autorizzato e smaltisse il rifiuto nel migliore dei modi. È conforme al principio di offensività una simile incriminazione? Mi pare difficile sostenerlo. E qual è la logica che ci sta dietro? È quella precauzione di secondo tipo che abbiamo visto prima: poiché se un soggetto tratta i rifiuti abusivamente, cioè senza avere i titoli necessari, le autorizzazioni, le iscrizioni necessarie, di solito destina i rifiuti a forme di smaltimento anche sostanzialmente illecito, effettivamente rischiose per l'ambiente. Ma questo avviene di solito, non è detto, è un ragionamento di tipo presuntivo: si vuole anticipare la tutela per semplificare il controllo, per allargare la prevenzione, ma la logica è una grossolana logica precauzionale. La smentita di questa logica, o, se si vuole, la conferma plateale della sua grossolanità, sta nella stessa lettera della legge, nella stessa formulazione normativa: alla lett. a) dell'art. 256 T.U.A. è punita la gestione di «rifiuti non pericolosi»; se si trattano rifiuti non pericolosi, è difficile che tale trattamento costituisca un concreto pericolo per l'ambiente!

Consimili fattispecie criminose, specialmente quelle precauzionali nella seconda accezione, sono dunque da considerare in blocco costituzionalmente illegittime? A rigore probabilmente sì, tuttavia, come anticipato, v'è un meccanismo compensativo di fondo che vale a riportare molte di queste fattispecie nell'orbita della legittimità costituzionale. Si tratta del meccanismo della c.d. oblazione ambientale (artt. 318 *bis* ss. T.U.A.): laddove il reato (contravvenzionale) sia sanzionato con la pena della sola ammenda o, come negli esempi sopravvisti di cui all'art. 279.2 e 256.1 lett a) T.U.A, con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto² e non abbia «cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,

² “Alternativa” significa che il giudice sceglie uno dei due tipi di pena a seconda della gravità concreta del fatto e della capacità a delinquere del suo autore.

urbanistiche o paesaggistiche protette», il contravventore può essere ammesso alla regolarizzazione mediante una «prescrizione» dell'organo accertatore (ad es. ottenere la prevista autorizzazione o iscrizione); se la regolarizzazione avviene nei tempi e nei modi prescritti, il contravventore beneficia di una sorta di degradazione dell'illecito da penale ad amministrativo, ossia beneficia di una riduzione della sanzione pecuniaria e, soprattutto, dell'estinzione del reato. È un meccanismo propriamente estintivo del reato, nel senso che non vi sarà nessuna condanna e nessun "effetto penale".

Quindi si può dire che il sistema trova una sua ragionevolezza complessiva in questo gioco del bastone e della carota. A fronte di una certa condotta che non è propriamente pericolosa ma che si presume come rischiosa, il legislatore la incrimina, quindi usa il "bastone" della sanzione penale, però poi dà modo al trasgressore non tanto di ripristinare l'offesa (non c'è infatti nessuna offesa tangibile), quanto piuttosto di mettersi in regola e quindi di rimuovere quei fattori di rischio che sono oggetto di incriminazione e, con questo, l'autore dell'illecito ottiene la "carota" dell'estinzione del reato.

In questa configurazione complessiva il sistema recupera una sua razionalità ed una sua coerenza con i principi costituzionali; tuttavia questo meccanismo di compensazione non funziona sempre, questa possibilità di "fuoriuscita dal penale" non sempre è data, essendovi fattispecie sostanzialmente prive d'offensività che ciononostante non sono oblabili, ossia restano escluse dalla suddetta possibilità di oblazione. Si pensi al delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis* T.U.A.), il quale punisce «chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata [...] con la reclusione da due a cinque anni»; si tratta qui di rifiuti non pericolosi (l'appiccamento del fuoco a rifiuti pericolosi è punito con pena ancor più severa, «reclusione da tre a sei anni»), che possono essere abbruciati anche solo in minima parte, senza nessun reale pericolo né per la salute umana né per le matrici ambientali. Eppure tale fattispecie

non ammette “vie d’uscita”: resta penale, esige la celebrazione del processo penale e l’inflizione di una pena privativa della libertà personale.

4.2. La tutela dell’ambiente tramite i delitti di “disastro” contro l’incolumità pubblica

Il sistema di tutela delineato dal Testo Unico Ambientale ha costituito, sino al 2015, non solo la “prima” ma anche l’“unica” linea di difesa dell’ambiente espressamente eretta in ambito penale. Quell’insieme di reati, tuttavia, era presto apparso del tutto inadeguato a reggere sulle proprie spalle l’intero carico di aspettativa che i bisogni di protezione dell’ambiente reclamavano, bisogni nel frattempo avvertiti con sempre maggiore intensità e impellenza nel dibattito pubblico.

A sembrare insoddisfacente, in particolare, era la tutela contro i fatti di inquinamento più gravi e impattanti, capaci di produrre danni di grande portata e difficile reversibilità. Si denunciava la scarsa efficacia deterrente di un sistema costruito su illeciti di natura contravvenzionale, connotati da livelli di pena per lo più esigui e da termini di prescrizione molto brevi, oltre che dall’ulteriore possibilità di estinzione assicurata dal meccanismo dell’oblazione. La facile prescrittibilità dei reati, inoltre, portava spesso a vanificare sforzi processuali anche cospicui, soprattutto quando fondati su accertamenti complessi.

La stessa costruzione dell’illecito sulla base del paradigma del pericolo astratto e della logica precauzionale (*supra*, § 4.1) – che pure, come si è visto, consentiva la forte anticipazione dell’intervento punitivo rispetto al verificarsi dell’offesa all’ambiente, ad esempio sanzionando il mero superamento di valori-soglia o l’esercizio di attività non autorizzate – risultava, tuttavia, poco adatta a riflettere il disvalore di comportamenti percepiti come estremamente gravi, perché generativi

di danni enormi all'ambiente, quali inquinamenti o contaminazioni di vasta portata o veri e propri "disastri" ambientali.

Nell'ambito descritto, insomma, il comparto di tutela penale previsto dal T.U.A. era circondato da una diffusa percezione di ineffettività. Ciò, al contempo, aveva posto le premesse per un'attività di "creazione suppletiva" a opera della giurisprudenza, che aveva tentato di colmare la lacuna normativa tramite un riadattamento ermeneutico in chiave di tutela dell'ambiente di ulteriori, e più serie, figure di reato già previste nel Codice penale, sebbene dotate di una diversa oggettività giuridica. Il riferimento va, in particolare, ai c.d. "disastri", collocati nel Titolo VI del Codice penale (artt. 423 ss.) tra i delitti contro l'incolumità pubblica: fattispecie, cioè, che offendono - nella forma anticipata della messa in pericolo - la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.

Le ipotesi rilevanti sono, da un lato, i c.d. disastri "nominati" o "tipici", in quanto appunto direttamente tipizzati dal legislatore (si pensi, ad esempio, ai delitti di incendio, incendio boschivo, inondazione, frana, valanga, naufragio, sommersione di navi, disastro aviatorio, disastro ferroviario, crollo); dall'altro, il c.d. disastro "innominato", punito nella forma dolosa all'art. 434 c.p. e nella forma colposa all'art. 449 c.p., entro cui possono confluire in via residuale disastri "altri", diversi da quelli espressamente tipizzati.

Sebbene non specificamente ideate per la tutela dell'ambiente, tali figure, da un canto, descrivono fatti che esprimono anche un'offesa all'ecosistema (si pensi a un incendio boschivo di enormi proporzioni o a un crollo di un edificio con dispersione di polveri inquinanti); dall'altro, si prestano a ricomprendere nel loro margine di tipicità quei gravi episodi di contaminazione ambientale che presentano anche una componente offensiva per l'incolumità pubblica (per esempio, mettendo in pericolo la salute collettiva).

La seconda eventualità è valsa, in particolare, a sostenere la possibile riconduzione di fenomeni di inquinamento nell'alveo delle fattispecie "di chiusura" di disastro innominato. Vediamo, allora, più da vicino queste ipotesi.

L'art. 434 c.p. punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni, chiunque, "fuori dei casi previsti" dagli articoli che puniscono i disastri nominati - e dunque in via sussidiaria rispetto a quelli -, "commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro [...], se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità". A differenza degli altri disastri, che sono reati di pericolo "astratto" (descrittivi di fatti, cioè, a priori valutati come pericolosi dal legislatore), questo reato è costruito con lo schema del pericolo "concreto", richiedendo al giudice di accertare che il fatto abbia cagionato un pericolo per la pubblica incolumità.

Cosa si intenda per "disastro" non è precisato dal legislatore: il concetto è stato, quindi, riempito di contenuto dal diritto vivente, in modo tale da riportare la norma incriminatrice al necessario rispetto del principio di determinatezza³. È stata elaborata, più precisamente, una nozione "bipolare" di disastro, che pone l'accento su due profili: quello delle (macro)-dimensioni dell'evento di danno, da un lato; e quello della sua proiezione offensiva, qualificata in termini di pericolo per l'incolumità pubblica, dall'altro. Così, nella prima direzione, si parla di "evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, estesi e complessi"; quanto al secondo aspetto, occorre che l'evento sia idoneo a causare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone, senza peraltro che venga richiesta l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

³ Si veda, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 327/2008, che proprio valorizzando l'elaborazione del diritto giurisprudenziale ha ritenuto non fondata la censura di indeterminatezza (*ex art. 25, co. 2 Cost.*) della figura delittuosa di disastro innominato.

Va, peraltro, evidenziato come il reato di disastro doloso di cui all'art. 434 c.p. non richieda, per la sua integrazione, che questo macro-evento distruttivo, dalle proporzioni straordinarie, effettivamente si produca: sono sufficienti atti "diretti" (oltreché idonei) a provocarlo; se, poi, il disastro effettivamente si realizza, troverà applicazione la pena più elevata della reclusione da tre a dodici anni, secondo una modulazione "scalare" dell'offesa.

Vale diversamente per la corrispondente ipotesi colposa di cui all'art. 449 c.p., punita anch'essa con la pena della reclusione da uno a cinque anni: l'integrazione del delitto vuole, in tal caso, che il disastro effettivamente si cagioni.

Così descritti i presupposti di tali fattispecie, dunque, si comprende come la giurisprudenza abbia potuto attrarre nel loro alveo applicativo anche fatti di macro-danni all'ambiente: sempre ché, ovviamente, dal danno all'ambiente discendesse anche un concreto pericolo per il bene giuridico dell'incolumità pubblica. Senza pretesa esaustiva, possiamo citare solo la casistica più significativa.

Il reato di disastro innominato è stato ritenuto integrato, ad esempio, in ipotesi di fuoriuscita di gas o nubi tossiche pericolose per la salute umana (sin dalla sentenza sul disastro di Seveso del 1986⁴); oppure in casi di contaminazioni di acque o terreni tramite sversamenti abusivi di ingenti quantità di rifiuti⁵; e, ancora, in ipotesi di attività estrattive da cave, da cui fossero derivati eventi quali alterazioni di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientali, mutamenti di assetti orografici o geomorfologici⁶.

⁴ Cass., sez. IV, 23 maggio 1986, von Zwehl, in *Riv. it. med. leg.*, 1989, p. 652.

⁵ *Ex multis*, Cass., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418; Cass., sez. IV, 20 febbraio 2007 n. 19342, in *DeJure*.

⁶ Cfr. Cass., sez. IV, 05 maggio 2011, n. 36626.

Merita, poi, di essere ricordata la sentenza resa dalla Corte di Cassazione nel caso di Porto Marghera, che ha rappresentato un'ulteriore svolta in direzione dell'ampliamento dei confini di tipicità del reato in esame. In questo caso, e in altri successivi (ad es. nelle sentenze sui disastri di Eternit e di Porto Tolle, solo per citarne alcuni), la giurisprudenza ha infatti prescisso dall'accertamento di un "macroevento" istantaneo, ritenendo integrato il delitto anche a fronte di attività di *inquinamento storico progressivo*, realizzato cioè con condotte frammentate nel tempo e nello spazio, le quali, mentre singolarmente risultano poco offensive, nel loro insieme generano imponenti effetti dannosi lungolatenti⁷.

Ebbene, questa operazione di progressivo allargamento interpretativo delle maglie del delitto di disastro innominato, soprattutto negli ultimi casi citati, relativi a condotte inquinanti dilazionate nel tempo, è parsa a molti problematica sul piano del rispetto delle fondamentali garanzie individuali che devono valere in materia penale, *in primis* del principio di tassatività: si tratta di un corollario imprescindibile della legalità, diretto ad assicurare ai consociati la previa *conoscibilità* delle possibili conseguenze sfavorevoli dei propri comportamenti, e dunque il loro consapevole orientamento. Se già sul piano della formulazione normativa, come si è detto, il delitto *ex art. 434 c.p.* si pone in tensione con il principio di determinatezza, per la vaghezza che può assumere il concetto di "disastro", ancor più controversa è la sua dissolvenza sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale, quando la stessa nozione sia estesa a ricomprendere persino i casi in cui manchi un macroevento in senso stretto, sostituito da una sommatoria di microeventi. Secondo la dottrina, infatti, l'obliterazione del requisito dimensionale del danno – che dovrebbe quantomeno essere qualificato in termini di puntualità

⁷ Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 467 (Petrolchimico di Porto Marghera); Cass., sez. I, 24 febbraio 2015 (Eternit); Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 2209 (Enel di Porto Tolle).

e immediatezza, anche nelle forme di disastro non meramente “statico” ma “dinamico” (derivante, cioè, da condotte progressive) – porterebbe a una forzatura eccessiva della lettera della legge, traducendosi in una inammissibile interpretazione analogica *in malam partem*.

Accanto alle criticità di segno garantistico, peraltro, la giurisprudenza in tema di disastri ambientali “storici” aveva evidenziato un problema di segno opposto, rappresentato dalla difficoltà di pervenire a effettive sentenze di condanna dei responsabili a causa del decorso dei termini di prescrizione. Si tratta, come la vicenda processuale relativa al caso Eternit ha consentito di evidenziare, di un ostacolo riconducibile alla stessa natura “permanente” del reato di disastro, da cui discende la sua consumazione e il conseguente inizio del decorso della prescrizione nel momento di cessazione della condotta (in tal caso, quando si arresta la contaminazione ambientale): ciò fa sì che, quando l’evento dannoso si manifesti a notevole distanza di tempo dall’integrazione della condotta inquinante (come nel caso di morti o malattie causalmente collegate all’esposizione a polveri di amianto), ci si trovi facilmente davanti a un reato già prescritto.

4.3. Gli “ecodelitti” introdotti dalla l. 68/2015: linee generali della riforma

Sia i fattori di inefficienza del sistema contravvenzionale previsto dal T.U.A., sia i limiti dei tentativi giurisprudenziali di espandere in via ermeneutica l’area di tipicità dell’art. 434 c.p. danno conto di alcune delle ragioni che, nel 2015, hanno spinto il legislatore a intervenire con la previsione di un insieme di fattispecie incriminatrici specificamente dirette a fornire una tutela penale “forte” dell’ambiente.

La riforma è stata condizionata, inoltre, da una crescente sensibilità a livello di opinione pubblica rispetto alle tematiche ambientali, tramite una percezione sempre più diffusa sia dell’importanza primaria degli interessi ambientali, sia della concreta minaccia che questi subiscono

per effetto di sempre più invasive attività umane di sfruttamento delle risorse o di inquinamento. La presa di coscienza di trovarsi di fronte a una vera e propria “emergenza ambientale” – come sempre accade di fronte a ogni emergenza, reale o meno che sia (e qui, a ben vedere, non di vera e propria emergenza si tratta, ma di un problema sia risalente, sia con effetti in gran parte irreversibili) – spinge a ricercare soluzioni rassicuranti nella richiesta di intervento del diritto penale. Introdurre nuovi reati, alzare le pene trasmette l’idea che ci si stia occupando del problema, lo si stia prendendo *sul serio*: e, quindi, forse, rassicura anche con l’illusione che *si possa davvero fare qualcosa* per farlo sparire.

Se il diritto penale, invece, *da solo* può fare ben poco per risolvere un problema enorme come la crisi ambientale, è vero anche che esso può presentare un’effettiva utilità nel reprimere alcuni comportamenti individuali che si traducono in forme di compromissione intollerabile dell’ecosistema.

Nella direzione della criminalizzazione premeva, infine, anche il diritto europeo: con la legge 68 del 2015, infatti, il legislatore italiano si è conformato, sia pure con notevole ritardo, alla direttiva n. 2008/99/CE, che conteneva obblighi per gli Stati membri di introdurre sanzioni penali in relazione alle “gravi violazioni” delle disposizioni europee a tutela dell’ambiente. Nel Considerando n. 3 della Direttiva, inoltre, si evidenziava l’insufficienza dei sistemi sanzionatori vigenti a garantire il pieno adempimento della normativa in materia e si prospettava un rafforzamento di tale osservanza tramite sanzioni penali, considerate in grado di trasmettere un messaggio di maggiore riprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di tipo civile⁸.

⁸ Va peraltro rilevato che, a oltre dieci anni di distanza, l’11 aprile 2024 è stata approvata la nuova Direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. La precedente normativa è stata,

Ecco spiegate, in definitiva, le molteplici e convergenti ragioni della riforma del 2015: riforma che ha costituito una vera e propria rivoluzione copernicana nella tutela penale dell'ambiente, attuando un radicale cambio di paradigma rispetto al sistema fino ad allora esistente.

L'intervento ha riguardato l'introduzione nel Codice penale di un nuovo Titolo VI-bis, dedicato ai "Delitti contro l'ambiente": già sul piano della collocazione sistematica, quindi, si dà rilievo all'ambiente come specifico *oggetto di tutela* penale, dando così un segno tangibile di quel passaggio, di cui si è detto in precedenza (§ 3), dalla concezione "antropomorfica" a quella "ecocentrica" dell'ambiente. L'idea centrale è che l'ambiente sia un bene in sé e per sé meritevole di tutela, non solo in quanto funzionale alla tutela di altri interessi "umani" (quale è, ad esempio, l'incolumità pubblica).

Un secondo punto di svolta riguarda l'utilizzo del modello del "delitto di danno" per la costruzione di alcune delle fattispecie criminose più importanti: l'idea, cioè, è che il reato si realizzi solo con un'effettiva compromissione del bene-ambiente, ossia con il concreto prodursi di un danno (vuoi alle singole matrici ambientali, vuoi all'ecosistema nel suo complesso). È tale il paradigma di tutela utilizzato, in particolare, per i delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), di disastro ambientale (art. 452-*quater*), di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*). Si abbandona, così, l'alternativa politico-criminale che vuole la configurazione dei reati ambientali

infatti, ritenuta carente e inefficace a seguito della valutazione eseguita dalla Commissione dell'Unione europea. Questa direttiva richiede l'introduzione di ulteriori reati ambientali (esempio il commercio legale di legname, il riciclaggio illegale di navi o l'estrazione illegale di acqua), l'inasprimento delle pene già esistenti per aumentarne l'effetto deterrente (fissandosi per giunta alcuni livelli minimi di pena, ad esempio 10 anni di reclusione per il caso in cui derivino la morte o lesioni gravi) e, infine, l'applicazione della disciplina del c.d. *whistleblowing* ai cittadini che segnalano i reati ambientali.

come illeciti di pericolo (v. *supra*, § 4.1). Rispetto al modello del pericolo astratto su cui sono disegnate le contravvenzioni previste dal T.U.A., in particolare, questa opzione incriminatrice risulta più rispettosa del principio di offensività. Non mancano, peraltro, anche le voci critiche, che dubitano dell'efficacia di una protezione solo *ex post* dell'ambiente, a offesa avvenuta, con esclusione di ogni possibilità di intervento in presenza di meri pericoli (per quanto già *concreti*) di verifica del danno. L'accertamento del danno ambientale, per giunta, può risultare estremamente difficoltoso sul piano processuale: sia perché, come si vedrà a breve, deve trattarsi di un danno di una certa entità, sia perché occorre provarne la derivazione causale dalla condotta, compito non sempre agevole rispetto a fatti complessi come quelli di inquinamento ambientale.

4.4. (segue) I singoli delitti. Inquinamento e disastro ambientali; morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento

Dopo aver tratteggiato le linee generali del nuovo *corpus* di reati di cui al Titolo VI-*bis* del Codice penale, è possibile, ora, volgere uno sguardo più ravvicinato alle principali fattispecie introdotte dalla riforma.

Limitando l'esame alle più significative, ci soffermiamo sui delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*), di disastro ambientale (art. 452-*quater*) - puniti anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452-*quinqies* - e di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*)⁹.

⁹ Ulteriori delitti puniti all'interno del Titolo VI-*bis* sono il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*), l'impedimento del controllo (art. 452-*septies*) - che punisce condotte impeditive delle attività di vigilanza e controllo ambientale da parte delle autorità preposte - e l'omessa bonifica (art. 452-*terdecies*), che realizza invece chi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice o di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero

Cominciando dall'inquinamento ambientale, l'art. 452-*bis* c.p. punisce con pene elevate – la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro – chiunque abusivamente cagioni “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” di una matrice ambientale (acqua, aria, suolo e sottosuolo) ovvero di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

Può quindi osservarsi che, come si anticipava, si tratta di un delitto di danno, e non di pericolo, poiché si richiede una compromissione o un deterioramento effettivi dell'ambiente, che a loro volta siano connotati da caratteri di significatività e misurabilità: in ciò il delitto in esame si distingue dalle fattispecie contravvenzionali di inquinamento che, come si ricorderà, sono invece costruite sul modello del superamento di valori tabellari, sulla base di logiche precauzionali (v. ad es. gli artt. 137 co. 5 e art. 279 co. 2 d.lgs. 152/2006).

Più precisamente, poi, il deterioramento indica lo squilibrio *strutturale* dell'ambiente, cioè una sua “riduzione” in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole; la compromissione comporta invece uno squilibrio *funzionale* del bene aggredito, incidendo sulla sua capacità di soddisfare bisogni o interessi dell'uomo (si pensi, ad esempio, alla riduzione dell'utilizzo di un corso d'acqua in conseguenza del suo inquinamento¹⁰).

Il danno da deterioramento o compromissione, a sua volta, dev'essere “significativo” e “misurabile”. *Significativo* significa serio, dotato di effetti durevoli, non momentanei: è questo un tratto essenziale perché, qualificando il grado dell'offesa, consente di tracciare la linea distintiva con le contravvenzioni ambientali. Si tratta però anche di un requisito incerto, perché non quantificato da valori numerici: il superamento dei

dello stato dei luoghi. Sono punite, infine, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*).

¹⁰ Cass., sez. III, 30 marzo 2017, n. 15868.

valori-soglia del settore di riferimento può non essere sufficiente a denotare la significatività del danno, che è invece la discrezionalità del giudice a stabilire sulla base di un insieme di indici, quali la frequenza e l'ampiezza degli sforamenti dei valori soglia o delle violazioni delle prescrizioni, la gravità o la persistenza nel tempo degli effetti della contaminazione ambientale, i costi di recupero e di ripristino, il livello di difficoltà tecnica delle operazioni di reintegrazione del danno. Come si vede, quindi, si tratta di un concetto estremamente variabile.

In secondo luogo, il danno deve essere *misurabile*, cioè empiricamente verificabile sul piano probatorio (mediante strumenti di accertamento scientifico quali analisi e misurazioni).

Se la significatività e la misurabilità individuano il limite *inferiore* del danno penalmente rilevante, in via interpretativa si desume anche la sussistenza di un limite *superiore*, oltre il quale l'inquinamento lascia il posto alla più grave fattispecie di disastro ambientale: proprio tramite il confronto con quest'ultima, infatti, emerge che il danno richiesto per l'integrazione dell'art. 452-*bis* deve essere anche *rimediabile*, vale a dire, superabile senza misure eccezionali, o con mezzi non particolarmente onerosi. Se il danno è invece irrimediabile o difficilmente rimediabile, invero, troverà applicazione l'art. 452-*quater*.

Con i caratteri indicati, il danno costituisce l'elemento su cui si incentra l'intero disvalore della fattispecie: qualunque condotta – quali ne siano le caratteristiche – può, quindi, rilevare ai fini dell'integrazione del reato, purché abbia *causalmente cagionato* il danno richiesto.

A dire il vero, non proprio *qualunque* condotta rileva: la norma richiede, infatti, che l'inquinamento sia realizzato "abusivamente", cioè che la condotta sia *abusiva*. Questo requisito di "illiceità speciale" è di difficile definizione: nell'interpretazione estensiva datane in giurisprudenza, esso non si traduce nella circoscrizione della rilevanza penale alle sole ipotesi di inquinamento "clandestino", cioè, realizzate nel contesto di un'attività d'impresa non autorizzata (illecita); l'elemento di abusività

significa, più ampiamente, che la condotta deve integrare la violazione di una norma (si tratti di prescrizioni amministrative o di leggi statali o regionali), quandanche non dettate specificamente in ambito di tutela dell'ambiente (ad esempio, norme in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, urbanistica, salute pubblica, ecc.: si pensi a un'immissione di polveri nocive alla salute dei lavoratori), purché comunque l'ambiente rientri nel loro spettro di tutela, seppure non esclusiva.

Tale requisito riveste un'importanza assolutamente centrale all'interno della fattispecie di inquinamento (e lo stesso vale per quella contigua di disastro), perché consente di ritagliare la zona di "rischio consentito" rispetto ad attività produttive e imprenditoriali che intrinsecamente comportano un *vulnus* alle esigenze di tutela ambientale, ma che sono tollerate in virtù della loro rispondenza ad altri interessi (la libertà di iniziativa economica, il diritto al lavoro, il benessere economico, e così via): il limite è dato proprio dal contenimento di queste attività entro i confini dell'area consentita, segnato dal rispetto delle norme di legge o dei provvedimenti amministrativi che ne regolano l'esercizio.

Arriviamo, dunque, a esaminare il più grave tra i nuovi "ecodelitti": il disastro ambientale, punito dall'art. 452-*quater* c.p.. La norma incrimina "chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale", al di fuori dei casi di cui all'art. 434. La pena è molto elevata: reclusione da 5 a 12 anni (diminuita da uno a due terzi nell'ipotesi colposa).

La nozione di disastro ambientale viene poi definita dalla legge tramite una tipizzazione analitica dell'evento dannoso, che più precisamente si ramifica in tre possibili tipologie, tra loro *alternative*.

Le prime due, riguardanti più specificamente offese all'*ambiente*, sono: 1) l'alterazione *irreversibile* dell'equilibrio di un ecosistema; 2) oppure l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti *particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*. La terza ipotesi alternativa contempla, invece, una "offesa alla *incolumità pubblica*, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

La formulazione di questo delitto ha destato più d'una perplessità. Ad apparire critica, anzitutto, è l'individuazione dei due eventi di danno ambientale, che utilizzano concetti difficilmente traducibili in concreto sul piano dell'accertamento probatorio: questo necessiterebbe infatti di complesse valutazioni scientifiche (si pensi al concetto di irreversibilità dell'alterazione) o tecnico-economiche (ad esempio, rispetto ai costi di bonifica e alla fattibilità operativa del ripristino). Inoltre, l'alterazione dell'equilibrio ecologico presupporrebbe una possibilità di comparare la situazione antecedente e quella successiva all'evento contaminante, e dunque l'esistenza di studi e dati a proposito dell'una e dell'altra: circostanza, questa, tutt'altro che scontata.

Se è vero che il legislatore ha operato un tentativo di precisazione dei contorni del concetto di disastro – a differenza di quello, come si è visto, impiegato dall'art. 434 –, i termini utilizzati, tuttavia, sono molto vaghi: cos'è, ad esempio, un'alterazione “particolarmente onerosa”? Non è chiaro se l'onerosità dei costi di ripristino o bonifica sia da intendersi in senso oggettivo ovvero soggettivo (alla luce, cioè, delle disponibilità economiche dell'autore) e, ove si propenda per la prima opzione, quale sia il parametro di oggettività (la media dei costi storici di bonifica?). E così, pure, cosa si intende per *eccezionalità* del provvedimento? Può indicare un atto adottato fuori dall'ordinario procedimento di bonifica, oppure misure straordinarie (come finanziamenti *ad hoc* statali o locali). Non si tratta, d'altra parte, di un aspetto di poco conto, considerato che proprio sull'interpretazione di tale requisito corre il crinale distintivo con il delitto meno grave di inquinamento.

Ancor più vaghi sono poi i contorni dell'ultimo tra gli eventi alternativi di “disastro”: dalla lettera della legge parrebbe quasi sufficiente l'offesa alla pubblica incolumità, senza che occorra anche una contaminazione ambientale (si ipotizzi un caso di disastro sanitario). L'interpretazione

sarebbe però irragionevole, se si considera che siamo pur sempre entro un fatto tipico di "disastro ambientale": è più sensato quindi ritenere che occorra comunque una contaminazione, anche se non irreversibile o difficilmente reversibile come quella richiesta dai nn. 1) e 2), ma che a differenza di quest'ultima comporti un'offesa *anche* per l'interesse della pubblica incolumità.

Da questa breve disamina della fattispecie emerge, infine, il problema più spinoso: la distinzione con il delitto di disastro "comune" (art. 434 c.p.: v. *supra*, § 4.2). Si è già detto che, da quest'ultimo, il nuovo disastro ambientale si differenzia sia per la diversa dimensione di tutela (riferita al bene giuridico dell'ambiente), sia per la sua attrazione al paradigma dei delitti di danno: non basta un pericolo concreto (come quello di cui all'art. 434), occorre che effettivamente il "disastro" si realizzi.

Questo significa, quindi, che l'art. 452-*quater* si sostituisce all'art. 434 c.p. per ogni ipotesi di disastro all'ambiente? In realtà, no: la norma si apre, infatti, con una "clausola di riserva", cioè con una formula che espressamente limita l'applicazione della fattispecie "al di fuori dei casi previsti dall'art. 434". Potrebbe quindi sostenersi che, se un fatto può già configurare il disastro innominato, il nuovo reato non va applicato: quest'ultimo avrebbe, appunto, una dimensione solo residuale. Se non che, questa eventualità pare davvero poco coerente con i proclami della riforma, che intendeva rafforzare la tutela dell'ambiente innalzando i livelli sanzionatori per i più gravi fatti di disastro: se la maggior parte di questi ultimi restasse punita con le meno gravi pene di cui all'art. 434, l'obiettivo sarebbe del tutto vanificato.

Per scongiurare questa eventualità, la giurisprudenza ha adottato una diversa interpretazione del rapporto tra le due fattispecie: la clausola di riserva avrebbe essenzialmente lo scopo di "salvare" i processi del passato che avevano applicato l'art. 434 c.p. a disastri ambientali (e che sarebbero andati in fumo se si fosse stabilito che l'art. 452-*quater* c.p. contemplasse una nuova incriminazione, non punibile, quindi, rispetto

al passato in forza del principio di irretroattività della legge penale). Il rapporto tra le due fattispecie andrebbe ricostruito in termini invertiti: l'art. 434 rappresenta la norma generale che trova applicazione solo se non ricorrono i requisiti "specializzanti" del più grave reato *ex art. 452-quater*: ad esempio, nel caso in cui si sia in presenza di meri atti "diretti" a cagionare un disastro ambientale non ancora verificatosi, oppure se la contaminazione non abbia carattere irreversibile e vi sia un pericolo per l'incolumità pubblica, pur al di fuori dell'ipotesi di cui al n. 3). La clausola di riserva avrebbe, quindi, una sorta di funzione pedagogica per il giudice, ricordandogli che ciò che non rientra nel nuovo delitto potrebbe tuttora rientrare nell'ipotesi generale di disastro innominato.

Anche il disastro ambientale, come il delitto di inquinamento, richiede che la condotta sia commessa abusivamente: valgono le considerazioni già spese in precedenza a proposito dell'art. 452-*bis*.

Resta il fatto, in ogni caso, che il disastro ambientale risulta di difficile applicazione pratica: da un lato, la tutela è limitata a un intervento *ex post* rispetto al verificarsi di un evento connotato, però, da un vero e proprio "gigantismo"; dall'altro, i termini con cui questo stesso evento è descritto sono così impalpabili e vaghi, come si è visto, da ostacolare l'accertamento sia del nesso causale (sulla base di leggi scientifiche e di un giudizio di elevata probabilità logico-razionale), sia dell'elemento soggettivo (sia doloso sia, *ex art. 452-quater*, colposo).

Un cenno conclusivo va rivolto al delitto di cui all'art. 452-*ter*, rubricato "morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento". Si tratta del caso in cui la commissione del delitto di inquinamento (non anche, quindi, quello di disastro) provochi la morte o lesioni personali di una o più persone, quali effetti però *non voluti* dall'autore del fatto. Si tratta di un caso "speciale" di una regola più generale, l'art. 586 c.p., che punisce tutti i casi in cui da un delitto doloso derivino morte o lesioni come conseguenza non voluta (quest'ultima norma, quindi, può applicarsi nel caso in cui sia il delitto di disastro a cagionare gli eventi

lesivi alla vita o all'incolumità fisica). Resta ferma, in ogni caso, la necessità di rispettare il fondamentale principio di colpevolezza: al reo sarà imputabile il risultato offensivo non voluto (la morte o le lesioni) solo se concretamente in colpa al momento di commissione del fatto, cioè se si accerta che quegli eventi fossero da lui prevedibili ed evitabili.

4.5. La funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale

Nel sistema disegnato dal nuovo Titolo VI-*bis* si inseriscono, infine, una serie di istituti che riflettono istanze non meramente repressive rispetto agli autori del fatto, ma che cercano di perseguire gli obiettivi di tutela ambientale tramite meccanismi "premiali", che intendono sollecitare il compimento da parte del reo di azioni virtuose, cioè di segno contrario rispetto a quelle in cui si sono concretizzati il reato e l'offesa all'ambiente.

A differenza di quanto previsto per gli illeciti contravvenzionali del T.U.A., questa logica non si traduce nella previsione di vere e proprie cause estintive del reato, secondo il modello dell'oblazione. Sono però previste all'art. 452-*decies* due circostanze attenuanti che consentono di valorizzare sul piano del trattamento sanzionatorio la realizzazione di condotte *post-factum* di segno riparativo da parte del reo: la prima è l'attenuante del ravvedimento operoso, che consente una significativa riduzione della pena (dalla metà a due terzi) per il reo che "si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero [...] provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi"; la seconda è un'attenuante di "collaborazione processuale", che dispone una diminuzione della pena da un terzo alla metà nei confronti di colui "che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Alla medesima logica premiale, infine, va accostato l'inedito impiego della confisca in funzione di ripristino dell'offesa all'ambiente. L'art. 452-*undecies* rende obbligatoria, sia nella forma diretta che in quella per equivalente, la confisca del profitto, del prodotto e degli strumenti dei delitti regolati dal Titolo VI-bis: per un verso, però, la norma dispone che i beni confiscati siano specificamente "vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi", e a tal fine siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente; dall'altro lato, si prevede che la confisca non trovi applicazione se l'imputato "abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi". Considerata l'indubbia valenza afflittiva che la confisca può comportare per l'autore del fatto, questa norma costituisce un forte incentivo a mettere in atto condotte di riparazione del danno successive alla commissione del reato.

5. La tutela penale degli animali: cenni

Un ambito di incidenza del diritto penale per molti versi contiguo a quello della tutela ambientale riguarda la protezione degli animali. È interessante sottolineare come questa materia sia stata caratterizzata da un'evoluzione che ricorda, nei suoi tratti generali, quella osservata a proposito del diritto penale ambientale, nel suo graduale superamento dell'originario antropocentrismo (*supra*, § 3).

Nel 1930, non erano previsti nel Codice penale delitti specificamente posti a tutela degli animali: gli animali, in altre parole, non erano presi in considerazione come destinatari di diretta e autonoma tutela penale. Esistevano, a dire il vero, alcune ipotesi di reato che li riguardavano, ma sempre in via *strumentale* alla protezione di altri interessi: pensiamo al reato di "diffusione di una malattia delle piante o degli animali" (art. 500 c.p.), collocato tra i delitti contro l'economia pubblica, o a quello di "uccisione o danneggiamento di animali altrui" (art. 638 c.p.), inserito invece tra i delitti contro il patrimonio, dunque a tutela della proprietà

dell'uomo sull'animale; ancora, alla contravvenzione (ora depenalizzata e prevista come illecito amministrativo) della "omessa custodia e mal governo di animali" ("ex" art. 672), invece incentrata sulla protezione dell'incolumità delle persone minacciata dall'animale lasciato privo di adeguata custodia.

Unica fattispecie già prevista a tutela direttamente degli animali era la contravvenzione di cui all'art. 727, che punisce l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività, nonché il fatto di detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tale disposizione, peraltro, riguarda animali domestici ed era quindi pensata più in funzione di protezione dei sentimenti umani verso l'animale che non dell'animale in sé e per sé considerato.

Un cambiamento di prospettiva è avvenuto solo con la l. n. 189/2004, che ha introdotto nel Codice penale un nuovo Titolo IX-*bis*, dedicato ai delitti "contro il sentimento per gli animali". Questa legge ha segnato un mutamento di sensibilità e di mentalità nel rapporto con gli animali: da un'ideologia antropocentrica, in cui l'animale è concepito solo come oggetto di proprietà dell'uomo, si muove verso un'idea *zoocentrica*, in base alla quale all'animale è attribuita dignità di essere senziente, con una propria sfera esistenziale e con propri interessi meritevoli di essere tutelati contro le offese umane.

A dire il vero, la rubrica del Titolo IX-*bis* segnala ancora la difficoltà di separarsi dal retaggio antropocentrico: il riferimento al sentimento per gli animali evoca la tutela di un interesse emotivo umano, "mediato" dalla sofferenza inflitta all'animale; non è ancora la sofferenza animale in sé a essere rilevante. Vero è anche che è l'animale e non l'uomo a essere configurato come "soggetto passivo" dei delitti in esame, quindi come destinatario finale di tutela: ma è una tutela solo eventuale (si pensi all'uccisione o ai maltrattamenti, che sono puniti solo se realizzati con crudeltà o senza necessità).

5.1. Il c.d. maltrattamento genetico degli animali

Prima di chiudere, qualche fulminea considerazione sul delitto di maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.) e sulla spinosa questione del c.d. maltrattamento genetico. Si rileva soltanto che la norma incriminatrice (art. 544 *ter* c.p.), al primo comma, nella prima parte, sanziona la lesione causata all'animale «per crudeltà o senza necessità» e, poi, prosegue estendendo la punibilità non solo a chi sottopone l'animale «a sevizie» ma anche a chi lo sottopone «a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche». Qui emerge una concezione “zoocentrica”: equiparando la realizzazione di sevizie e danni all'integrità psico-fisica dell'animale alla sua detenzione in condizioni fortemente anormali secondo il metro dei comportamenti caratteristici della specie cui appartiene l'animale, il legislatore manifesta una tutela che predilige il benessere dell'animale in sé, a prescindere dai bisogni e dai sentimenti umani. Interessante anche il secondo comma della disposizione incriminatrice: nato con l'intenzione di punire il doping degli animali da competizione e forme di sperimentazione “selvaggia”, alla fine sembra costruire un reato a forma libera causalmente orientato: nel punire indistintamente i «trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi», sembrerebbe che si estenda il raggio dell'incriminazione incentrandola sul c.d. disvalore di evento: quello che rileva è l'aver danneggiato, deteriorato, pregiudicato la salute dell'animale a prescindere dal modo, dalla forma con cui si è prodotta tale offesa.

Una così ampia tutela della salute dell'animale ai sensi dell'art. 544 *ter* c.p. ha indotto una parte della dottrina penalistica a ipotizzare che ivi potessero trovare sanzionamento anche i casi di c.d. maltrattamento genetico. Per “maltrattamento genetico” s'intende la selezione artificiale di animali perlopiù da compagnia, come cani e gatti, con lo scopo di accentuare in una certa razza delle caratteristiche estetiche che però vanno a compromettere la salute dell'animale. È quello che ad es. è avvenuto con i cani “brachicefali”, come carlini e bulldog inglesi e

francesi: progressivamente, nel corso del '900 fino ad oggi questi cani sono stati selezionati negli allevamenti in modo da arrivare ad ottenere esemplari con il muso sempre più corto, perché questo rispondeva e risponde tuttora alle esigenze di mercato, perché più il muso era (è) corto più piaceva (piace). Ma questo eccezionale accorciamento del muso (del tutto difforme da quello del *canis lupus* "originario") determina eccezionali difficoltà respiratorie che danno luogo a vere e proprie patologie (la *Brachycephalic Airway Syndrom* è tipica di queste razze). Date queste evidenze scientifiche, la domanda che ci si è posti è: una selezione "preordinata" ad accentuare certe caratteristiche, che possono avere un valore estetico ma che danneggiano la salute dell'animale, può essere considerata un maltrattamento punibile come delitto ai sensi dell'art. 544 *ter* c.p.? La questione è tanto interessante quanto complessa. In via di estrema sintesi (e a costo di rischiare di scadere nel semplicismo), si può avanzare l'opinione per cui operare volontariamente una siffatta selezione, nella consapevolezza dei problemi di salute che affliggeranno l'animale proprio a causa delle caratteristiche che si vogliono perpetuare o addirittura incrementare, sarebbe in astratto riconducibile al "tipo", alla fattispecie delittuosa in discorso. Tuttavia, per ritenere la sussistenza di un reato, occorre anche che il fatto astrattamente "tipico", ossia corrispondente alla fattispecie delineata nella norma incriminatrice, non sia "giustificato", ossia non sia autorizzato o addirittura imposto da una qualche altra norma dell'ordinamento; pertanto, un fatto può rientrare nella descrizione della norma incriminatrice ma potrebbe esser ritenuto lecito in forza di un altro enunciato normativo che prevale sulla norma incriminatrice. Questo è quello che sembrerebbe avvenire nel caso di specie: è vero che la suddetta selezione "nociva" può esser ritenuta sussumibile nella fattispecie di maltrattamento di animali, però sembra anche ammessa da altre norme dell'ordinamento, in particolare da quelle norme che "recepiscono" gli standard di razza riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), in qualche modo "statizzandoli", ossia rendendoli validi per lo Stato italiano. Quindi, finché lo standard di

razza è rispettato, è difficile sostenere l'integrazione di un reato. Certo è che se il legislatore italiano modificasse queste norme di "recepimento", la soluzione giuridica muterebbe.

6. Considerazioni conclusive

In conclusione, si può dire che il diritto penale non ci salverà dal disastro climatico globale, il diritto penale non è la risposta all'apocalisse ecologica che forse si sta delineando. Questo perché, come abbiamo visto, il diritto penale ha dei limiti tecnici costituzionali di funzionalità. Le fattispecie criminose basate su una logica precauzionale, quindi non i delitti di cui al titolo VI *bis* del Codice penale ma quella pletora di contravvenzioni trattate precedentemente, quelle che abbondano nel testo unico ambientale, si pongono ai limiti della tollerabilità, cioè della legittimità costituzionale, e per non essere dichiarate in blocco incostituzionali devono prevedere pene basse e devono risultare estinguibili in virtù di meccanismi di regolarizzazione *post factum*. Sono dunque queste fattispecie la risposta ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento selvaggio, dissennato delle risorse naturali? Assai arduo rispondere affermativamente. D'altro canto, se si aspetta la consumazione dei delitti di inquinamento e disastro, degli eco-reati "pregnanti" previsti da Codice penale, è già troppo tardi. Inoltre, si rammenti che la responsabilità penale è necessariamente "personale": sussiste solo se si riesce a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'offesa concretatasi (nel nostro caso il danno ambientale) è stata causata dalla condotta dell'imputato. Ma, secondo gli stringenti canoni del diritto e del processo penale, chi può identificarsi come responsabile di macro-eventi dannosi per l'ecosistema come il famigerato cambiamento climatico o l'invasione delle microplastiche nelle acque di tutto il pianeta?

Sia chiaro, la tutela penale dell'ambiente è assolutamente legittima. Per molti versi è necessaria: non si può fare a meno di un robusto sistema

di fattispecie incriminatrici delle condotte aggressive dell'ambiente, anche se andrebbe probabilmente ridefinita e riarticolata la disciplina amministrativa "presupposta" dalle norme penali e forse andrebbero trasformate in illeciti amministrativi molte delle fattispecie basate sulla logica precauzionale o almeno andrebbero perfezionati i meccanismi estintivi del reato di cui abbiamo detto.

Certo è che le sfide ecologiche che ci presenta la nostra era richiedono ben altro. Richiedono cambiamenti a livello politico, scelte politiche probabilmente radicali che di sicuro non competono al settore giuridico-penale. Queste sfide probabilmente richiedono delle scelte che vanno a incidere sulle strutture socio-economiche quanto meno delle società occidentali. Allora sorge spontanea una domanda: è possibile essere ecologisti e al tempo stesso conservare o addirittura incrementare un'economia globale iper-consumistica che trova il suo perfetto complemento in una società sempre più individualistica ed edonista?

Per approfondire

A. Gargani, *Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in *Leg. pen.*, 2020

G.L. Gatta, *Art. 544 ter*, in E. Dolcini-G.L. Gatta (a cura di), *Codice penale commentato*, Ipsoa, 2021

C.F. Grosso-M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2023

A. Madeo, *Reati contro gli animali*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di A. Rossi, Giappichelli, 2022

F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2018

F. Palazzo-R. Bartoli, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2023

M. Pelissero (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, 2019

C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, 2021

C. Ruga Riva, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Leg. pen.*, 2023

L. Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. Dir. pen. cont.*, 2015